

STATUTO DELLA SOCIETÀ
" Società Pinerolese Acque S.p.A "

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ | 3 |
| Art. 1 (Fondamento) | 3 |
| Art. 2 (Sede) | 3 |
| Art. 3 (Oggetto sociale) | 3 |
| Art. 4 (Durata) | 4 |
| TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI E SOCI | 4 |
| Art. 5 (Capitale sociale e azioni) | 4 |
| Art. 6 (Soci)..... | 4 |
| Art. 7 (Aumento di capitale e diritto di opzione) | 4 |
| Art. 8 (Trasferimento di azioni e diritto di prelazione)..... | 5 |
| TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ | 6 |
| Capo I - Assemblea | 6 |
| Art. 9 (Competenze)..... | 6 |
| Art. 10 (Diritto di intervento e di voto) | 7 |
| Art. 11 (Convocazione e sedute) | 7 |
| Art. 12 (Funzionamento) | 8 |
| Capo II - Consiglio di Amministrazione | 9 |
| Art. 13 (Poteri e rappresentanza) | 9 |
| Art. 14 (Composizione e durata) | 9 |
| Art. 15 (Nomina e sostituzioni) | 10 |
| Art. 16 (Amministratore Delegato e Responsabile Operativo)..... | 11 |
| Art. 17 (Convocazione e sedute) | 11 |
| Art. 18 (Funzionamento)..... | 11 |
| Capo III - Collegio Sindacale | 12 |
| Art. 19 (Poteri) | 12 |
| Art. 20 (Composizione e durata) | 12 |
| Art. 21 (Nomina e sostituzioni) | 12 |
| Art. 22 (Funzionamento)..... | 12 |
| TITOLO IV - CONTROLLI ULTERIORI | 13 |
| Art. 23 (Revisione legale) | 13 |
| Art. 24 (Diritti dei Soci)..... | 13 |
| Art. 25 (Organismo di Vigilanza)..... | 14 |
| Art. 26 (Prevenzione della corruzione e trasparenza)..... | 14 |
| TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI | 14 |
| Art. 27 (Limitazione degli organi sociali) | 14 |
| Art. 28 (Esercizio sociale e bilancio)..... | 14 |
| Art. 29 (Destinazione degli utili e dividendi) | 14 |
| Art. 30 (Clausola di rinvio)..... | 15 |

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 (Fondamento)

1. È costituita una Società per Azioni denominata “Società Pinerolese Acque S.p.A.”.
2. La Società è strumentale alla gestione operativa del servizio idrico integrato prevista dalla legge (oggi art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 (“**ATO 3**”).

Art. 2 (Sede)

1. La Società ha sede in Pinerolo (To), all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. L’Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio di altro Ente Locale in cui opera la Società e istituire sedi secondarie. Il Consiglio di Amministrazione può istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza anche al di fuori del territorio degli Enti Locali serviti dalla Società.

Art. 3 (Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto l’esecuzione delle attività funzionali alla gestione del servizio idrico integrato - come definito dalla legge - a lei affidate dal soggetto titolare della gestione del servizio medesimo nell’ATO 3.
2. Segnatamente, ha ad oggetto la realizzazione di manutenzioni su reti ed impianti del servizio idrico integrato, l’approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile per usi civili, industriali, artigianali e agricoli, la raccolta dei reflui e la loro depurazione, nonché la progettazione e realizzazione degli attinenti impianti, quale soggetto operativo di gestione del Gestore d’Ambito Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
3. In relazione al trattamento delle acque reflue, esercita i poteri previsti dalle leggi nazionali, nonché dalle norme attuative o integrative nazionali o regionali per le parti di sua competenza.
4. La Società, uniformandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le attività di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo nel rispetto delle norme di legge e dei programmi di servizio pubblico definiti dai competenti enti di controllo, attraverso risorse umane e materiali proprie, o attraverso appalti.
5. La Società può esercitare attività in settori complementari o affini a quelli indicati ai paragrafi che precedono. Altresì, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, incluse la prestazione di garanzie, partecipare ad altri enti, società o forme associative, costituire società controllate o partecipate con oggetto analogo o correlato al proprio.
6. L’attività della Società deve essere prestata in misura prevalente nei confronti dei Soci e degli Enti Locali che la partecipano indirettamente.

Art. 4 (Durata)

1. La durata della Società è fissata sino a tutto il 31 dicembre 2050.
2. L'Assemblea Straordinaria può prorogare o sciogliere anticipatamente la Società secondo la legge.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI E SOCI

Art. 5 (Capitale sociale e azioni)

1. Il capitale sociale è di euro 200.000,00 (duecentomila,00), interamente versato all'atto della costituzione della società, suddiviso in numero 200 (duecento) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille,00) ciascuna.
2. Le azioni sono nominative e indivisibili. È esclusa l'emissione materiale dei titoli azionari.
3. Le azioni conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Tuttavia, con successive modificazioni dello Statuto, possono essere create nuove categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
4. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

Art. 6 (Soci)

1. La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno un'azione e comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea.
2. Sono Soci fondatori la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ("**SMAT**") e Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ("**ACEA**"), o loro subentranti o aventi causa.
3. È in ogni caso esclusa la partecipazione di capitali privati nella Società.
4. Il domicilio dei Soci, ai fini dei rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci, che indica anche il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. È onere del Socio comunicare eventuali variazioni.

Art. 7 (Aumento di capitale e diritto di opzione)

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche mediante emissione di altri tipi di azioni aventi diritti diversi da quelle originarie, secondo le disposizioni di legge.
2. L'aumento di capitale può avvenire con conferimenti in denaro o in natura.
3. All'atto dell'aumento del capitale con conferimenti in denaro, i Soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute, risultante dall'iscrizione nel Libro Soci alla data della deliberazione assembleare che autorizza l'aumento di capitale medesimo.
4. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese. Contestualmente, il Consiglio

di Amministrazione, oltre a quanto previsto all'articolo 2441 comma 2 del codice civile, invia a ciascun Socio una comunicazione con l'invito a esercitare il diritto di opzione. I Soci interessati esercitano il diritto di opzione, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla data di iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese, con comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione. Tutte le comunicazioni previste al presente paragrafo avvengono mediante raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, intendendosi tempestive allorché inviate entro i termini sopra indicati.

5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato, ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile, con la medesima deliberazione assembleare di aumento di capitale.

Art. 8 (Trasferimento di azioni e diritto di prelazione)

1. Il trasferimento di azioni è ammesso solo nel rispetto delle finalità e del modello organizzativo indicati ai precedenti Art. 1 (Fondamento), Art. 3 (Oggetto sociale) e Art. 6 (Soci).

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo del presente articolo, il Socio che intenda trasferire a terzi le proprie azioni o il diritto di usufrutto sulle stesse, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, deve previamente darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione specificando il numero di azioni che intende trasferire, il prezzo, le condizioni del trasferimento e il nome del proponente acquirente. Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ne informa tutti i Soci iscritti nel Libro Soci, allegando la comunicazione ricevuta. I Soci interessati comunicano al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa. Nei successivi dieci giorni, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione a tutti i Soci delle prelezioni pervenute. Tutte le comunicazioni previste dal presente paragrafo avvengono a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, intendendosi tempestive allorché inviate entro i termini sopra indicati.

3. La prelazione deve riguardare la totalità delle azioni offerte ed essere esercitata allo stesso prezzo o valore e alle medesime condizioni indicati nell'offerta. In caso di concorso di più Soci nella prelazione, i diritti di opzione e conseguentemente le azioni sono ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

4. Il trasferimento delle azioni ai Soci che hanno esercitato la prelazione deve essere concluso entro quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni previste al precedente paragrafo 2 del presente articolo.

5. Qualora nessun Socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e nelle forme di cui ai precedenti paragrafi, le azioni sono liberamente trasferibili al proponente acquirente, a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, ed entro i tre mesi successivi all'inutile decorso del termine di decadenza per l'esercizio

del diritto di prelazione. Nel caso di mancato rispetto del termine trimestrale indicato, la procedura disciplinata al presente articolo deve essere ripetuta.

6. Ogni trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della Società.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Capo I - Assemblea

Art. 9 (Competenze)

1. L'Assemblea ordinaria: **a)** approva il bilancio d'esercizio e i relativi allegati previsti dalla legge, nonché decide la destinazione degli utili, osservato il disposto del successivo Art. 29 (Destinazione degli utili e dividendi); **b)** nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente e gli altri componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, osservato il disposto rispettivamente del successivo Art. 15 (Nomina e sostituzioni) e del successivo articolo Art. 21 (Nomina e sostituzioni); **c)** determina i compensi, le indennità, i rimborsi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge; **d)** per giusta causa, può revocare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione; **e)** delibera l'azione di responsabilità verso i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 24 (Diritti dei Soci) paragrafo 2; **f)** autorizza la firma, le modificazioni, i rinnovi, le proroghe o le nuove stipulazioni del contratto per l'esecuzione dell'attività operativa con SMAT; **g)** autorizza l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Piano Industriale, comprensivo dei programmi di ridefinizione, razionalizzazione, integrazione, o modificazione in generale dell'organizzazione aziendale; **h)** autorizza l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del programma annuale e triennale di investimenti per le manutenzioni straordinarie; **i)** fatti salvi i casi di spese urgenti, autorizza l'attuazione di spese, di importo unitario superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila), che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, nonché il compimento di operazioni societarie, qualora si tratti di spese e operazioni idonee a determinare uno scostamento del [30] % rispetto al risultato previsto dal Piano Economico Finanziario compreso nel Piano Industriale; **l)** autorizza le operazioni di acquisto, scorporo, cessione, o affitto di aziende o rami di aziende; **m)** sceglie la società di revisione e di controllo legale, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ne determina il compenso; **n)** autorizza la trasmissione a SMAT della relazione, elaborata su proposta di ACEA, sentiti i comuni soci di ACEA medesima secondo le modalità di volta in volta condivise con SMAT, contenente le proposte di investimenti relative all'ambito Pinerolese che SMAT sottoporrà annualmente all'ATO 3 per la relativa approvazione; **o)** delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione trasmette ai Soci, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare su di essi, il bilancio e le relative relazioni, le convenzioni inerenti ai servizi di cui la Società deve

divenire affidataria, il Piano Industriale e gli altri documenti prodromici all'assunzione delle deliberazioni nelle materie elencate nel comma che precede.

3. L'Assemblea straordinaria delibera circa le modificazioni dello Statuto, ivi compresi l'aumento del capitale sociale, nonché la proroga e lo scioglimento della Società. Delibera inoltre circa la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori, nonché sugli altri oggetti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 10 (Diritto di intervento e di voto)

1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che, alla data di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci. Ogni Socio che abbia diritto d'intervento in Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Responsabile Operativo e i dipendenti della Società, non possono rappresentare i Soci in Assemblea.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale partecipano all'Assemblea e possono intervenire nella discussione, senza tuttavia diritto di voto.

4. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere alla seduta dipendenti o consulenti della Società, ove necessario o utile ai fini della trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Art. 11 (Convocazione e sedute)

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile. È altresì convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicate le materie da trattare. Si applica l'articolo 2367 del codice civile.

3. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, al domicilio risultante dal Libro Soci, nonché da trasmettersi al Collegio Sindacale. L'avviso indica il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare; può contenere una data ulteriore di seconda convocazione, per altro giorno, per il caso che nell'adunanza di prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita o atta a deliberare. La convocazione ha luogo di norma presso la sede sociale e comunque in provincia di Torino, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5 del presente articolo.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappre-

sentato l'intero capitale sociale, sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni così approvate è data tempestiva comunicazione ai componenti non presenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5. Le sedute dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, sempreché audio e video collegati, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: **a)** Presidente e Segretario della riunione, che provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, potranno essere in posti diversi e, in tale ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, in cui deve trovarsi il Segretario; **b)** che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; **c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; **d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; **e)** che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria di cui al precedente paragrafo 4 del presente articolo) i luoghi audio e video predisposti a cura della Società, ai quali gli intervenuti possano affluire. Sussistendo tali condizioni, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante, salvo quanto previsto alla precedente lettera a) del presente paragrafo.

Art. 12 (Funzionamento)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Con la stessa maggioranza l'Assemblea elegge il Segretario della seduta, anche non Socio.
2. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ivi compresa la regolarità delle deleghe, dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea ordinaria nelle materie indicate nelle lettere g) ed i) dell'art. 9, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il settantacinque per cento del capitale sociale; per le deliberazioni successive alla prima si applicano le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea ordinaria, nelle materie indicate alle lettere d), e), f) h), l) m), n) dell'articolo 9, sia in prima convocazione sia nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.
4. L'Assemblea straordinaria, per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica degli Art. 2 (Sede), Art. 3 (Oggetto sociale), Art. 9 (Competenze), Art. 12 (Funzionamento), Art. 15 (Nomina e sostituzioni) e Art. 21 (Nomina e sostituzioni) dello Statuto sociale, nonché per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello Statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine degli azionisti, ivi compresi gli aumenti del

capitale sociale, delibera sia in prima convocazione sia nelle successive con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il settantacinque per cento del capitale sociale. Si applicano le maggioranze previste dalla legge per le deliberazioni di aumento di capitale nei casi previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, ovvero necessarie per rispettare impegni finanziari o per intervenire in presenza di indici di allarme di crisi di impresa o di stato di insolvenza.

5. Ai fini dell'approvazione del bilancio e della nomina e revoca alle cariche sociali, per le convocazioni successive alla prima, si applicano le maggioranze previste dalla legge, fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 15 (Nomina e sostituzioni) e al successivo Art. 21 (Nomina e sostituzioni).

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal suo Presidente e dal Segretario, oppure dal Notaio e trascritte in apposito libro. Il Notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea straordinaria. Il verbale dell'assemblea deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, le modalità e i risultati delle votazioni, l'identità dei Soci che abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, e, su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente dell'Assemblea o dal Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

8. L'Assemblea può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.

Capo II - Consiglio di Amministrazione

Art. 13 (Poteri e rappresentanza)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Ad esso sono conferiti tutti i compiti per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale che dalla legge o dallo Statuto non siano riservati ad altri organi della Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione degli utenti del servizio pubblico; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive sui servizi resi dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità sui servizi e sul livello di loro gradimento.

3. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri attribuiti a quest'ultimo.

Art. 14 (Composizione e durata)

1. Per ragioni di adeguatezza amministrativa e organizzativa nonché di rappresentatività dei Soci, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Non è prevista la carica di Vice-presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

3. Le cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità, nonché la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dalla legge e dal presente Statuto. I Consiglieri di Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità, o di conflitto di interesse. Ove detta sopravvenienza di cause riguardi il Presidente, la comunicazione è resa dallo stesso al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15 (Nomina e sostituzioni)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea ordinaria, tra persone in possesso, oltre che dei requisiti previsti dalla legge, di comprovate capacità tecniche o manageriali, avuto riguardo all'oggetto sociale e all'attività della Società.

2. A SMAT in qualità di Socio che detiene la maggioranza assoluta del capitale della Società è riservata la designazione di due Consiglieri di Amministrazione fra i quali l'Amministratore Delegato; ad ACEA (o suoi subentranti o aventi causa) in qualità di Socio di minoranza è riservata la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le Parti comunicano reciprocamente i nominativi delle persone designate ad assumere la carica almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria convocata per la nomina, che si conforma alle designazioni.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio medesimo provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni, alla sua temporanea sostituzione, sentito il Socio che aveva designato il Consigliere cessato ai sensi del precedente paragrafo 2 del presente articolo, nel rispetto del principio di garanzia di genere di cui al precedente Art. 14 (Composizione e durata), e con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che deve procedere alla sua eventuale conferma o alla nomina di altro soggetto, osservato in tutti i casi il disposto del precedente paragrafo 2. La durata in carica del Consigliere così nominato è pari al periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio il Consigliere sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, s'intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione, che tuttavia continua a curare gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo, cui provvede ai sensi del presente articolo l'Assemblea, convocata senza indugio dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Delegato, o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 16 (Amministratore Delegato e Responsabile Operativo)

1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo Consigliere, salvo il Presidente al quale possono essere attribuite deleghe ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea, in tutti i casi entro i limiti di legge. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione circa le attività di sua competenza con cadenza almeno semestrale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Responsabile Operativo in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, avuto riguardo all'oggetto sociale e all'attività della Società, al quale spetta la gestione operativa della Società secondo i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 17 (Convocazione e sedute)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a iniziativa del Presidente, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere di Amministrazione o da un Sindaco effettivo.
2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo almeno due giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso indica il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione ha luogo di norma presso la sede sociale, e comunque in provincia di Torino.
3. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e possa ricevere, trasmettere e visionare documenti. In caso di videoconferenza, la riunione potrà tenersi anche con presidente e segretario in posti diversi; in tale ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, in cui deve trovarsi il Segretario.

Art. 18 (Funzionamento)

1. Il Consiglio è presieduto dal proprio Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato. Il Consiglio nomina un suo Segretario, anche estraneo al Consiglio medesimo; in caso di sua assenza o di impedimento, il Segretario è designato per la seduta da chi la presiede.
2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide, salvo il caso di cui al precedente Art. 17 (Convocazione e sedute) paragrafo 3, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal

Segretario. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.

Capo III - Collegio Sindacale

Art. 19 (Poteri)

1. Le funzioni, i poteri, i doveri e le responsabilità del Collegio Sindacale sono stabiliti dalla legge. Segnatamente, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo della Società.
2. I Sindaci partecipano senza diritto di voto alle Assemblee e ai Consigli d'Amministrazione.
3. Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale, sentito il Consiglio di Amministrazione, deve tenere conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, il Collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni all'Assemblea, convocando la medesima immediatamente se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Art. 20 (Composizione e durata)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente.
2. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Art. 21 (Nomina e sostituzioni)

1. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea ordinaria. A SMAT è riservata la designazione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente. Ad ACEA (o suoi subentranti o aventi causa) in qualità di Socio di minoranza è riservata la designazione di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Le Parti comunicano reciprocamente i nominativi delle persone designate ad assumere la carica almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria convocata per la nomina, che si conforma alle designazioni.
2. In deroga all'articolo 2401, comma 1, primo periodo, del codice civile, qualora per rinuncia o altre cause venga a mancare anticipatamente un componente del Collegio Sindacale, subentra il Sindaco supplente a suo tempo designato dal medesimo Socio che aveva designato il Sindaco cessato, salvo il rispetto dell'articolo 2397 comma 2 del codice civile e del principio di garanzia di genere di cui al precedente Art. 20 (Composizione e durata).

Art. 22 (Funzionamento)

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, su iniziativa anche di un solo Sindaco effettivo. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci in carica. Le deliberazioni sono

approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Sindaci presenti.

2. Le sedute del Collegio Sindacale possono tenersi in video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. Il verbale delle riunioni, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto in apposito libro. Il Sindaco dissenziente ha il diritto e il dovere di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Fermi restando i casi di decadenza previsti dalla legge, il Sindaco che, senza giustificato motivo, nello stesso esercizio non partecipi a due riunioni del Collegio, o a una seduta assembleare, o a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione, decade dall'incarico.

TITOLO IV - CONTROLLI ULTERIORI

Art. 23 (Revisione legale)

1. La revisione legale è affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ai sensi degli articoli 2409-*bis* e seguenti del codice civile. Il revisore rimane in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
2. Il revisore, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale, verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato; esercita tutti gli altri compiti ad esso imposti dalla legge.
3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Art. 24 (Diritti dei Soci)

1. In deroga all'art. 2377 comma 3 del codice civile, ciascun Socio, indipendentemente dall'entità della propria partecipazione, è legittimato a impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria per le quali abbia diritto di voto.
2. In deroga all'art. 2393-*bis* comma 1 del codice civile, sono legittimati a esercitare l'azione sociale di responsabilità i Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
3. In deroga all'articolo 2409 del codice civile, ciascun Socio, indipendentemente dall'entità della propria partecipazione, è legittimato a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

Art. 25 (Organismo di Vigilanza)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 giugno 2001, n. 231, è istituito l'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione nel numero massimo di tre componenti, che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione determina il loro compenso per tutta la durata del mandato.
2. Uno dei componenti dell'Organismo è nominato su designazione del Socio di minoranza.
3. Se nel corso della carica uno o più membri dell'Organismo dovessero cessare dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione. Fino alla nuova nomina, l'Organismo opera con i soli componenti rimasti in carica.
4. L'Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, nonché di curarne l'aggiornamento. All'Organismo sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari ad assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Art. 26 (Prevenzione della corruzione e trasparenza)

1. La Società si conforma agli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Limitazione degli organi sociali)

1. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 28 (Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione, in conformità alle leggi, provvede alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni, ovvero, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio dev'essere certificato dal revisore legale o a dalla società di revisione, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 29 (Destinazione degli utili e dividendi)

1. L'utile netto di bilancio, per il 5% (cinque per cento), è imputato a riserva ordinaria fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; per la restante parte, è a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione di dividendi ai Soci, o per la destinazione in tutto o in parte al fondo di riserva ordinario o a fondi di riserva straordinari, o ancora per rinvio in tutto o in parte a nuovo esercizio.

Art. 30 (Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile dettate per le società per azioni e le altre leggi vigenti.